



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO

Prot. N. 44 /2024 i.r.

O.d.S. n. 13 /2024

-Impugnazioni-

Ai Sostituti Procuratori e ai Vice Procuratori Onorari, alla Sezione di pg- affiancati

Quest'Ufficio segue con particolare attenzione l'esito dei processi e, nel caso di assoluzione o di condanna con modifica del titolo di reato od esclusione di aggravante, ha previsto di operare, come è doveroso, una tempestiva valutazione circa la necessità o meno di proporre impugnazione.

In particolare occorre valutare di proporre impugnazione quando il provvedimento definitorio non è conforme alle richieste avanzate dall'Ufficio e/o non è adeguato allo sviluppo del dibattimento o dell'udienza preliminare, ovviamente in tutti i casi in cui l'impugnazione è ammessa dal codice di procedura penale.

La proposizione dell'impugnazione serve non solo a far valere la pretesa punitiva dello Stato nei casi in cui si ritiene che sia errata la sentenza emessa, ma anche a far valere le ragioni della persona offesa, nonché anche ad evitare che sia vanificata la attività investigativa precedentemente svolta, per cui occorre ponderare con attenzione la motivazione depositata e proporre impugnazione in tutti i casi in cui si ritiene che vi sia motivo di dolersi del percorso argomentativo della sentenza e delle conclusioni, censurando quindi la motivazione e il dispositivo proponendo appello al giudice dell'impugnazione. Merita osservare che per quanto oberato sia l'Ufficio dal carico quotidiano, non va trascurata tale ultima parte del lavoro in quanto si tradurrebbe in un errore di impostazione atteso che non sarebbe realizzato appieno il principio costituzionale del giusto processo.

A tal fine si ricorda che nel progetto organizzativo (pag.56) è disposto appunto che siano curate le impugnazioni. Si riporta lo stralcio del progetto organizzativo sul punto:

L'Ufficio proporrà impugnazione in tutti i casi in cui non si condivide il provvedimento decisorio del giudice ed è possibile esperire processualmente proporre impugnazione; a tal fine ciascun magistrato assegnatario dei procedimenti avrà cura di esaminare la relativa sentenza di assoluzione ovvero la sentenza di condanna che ha modificato il titolo del reato o escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che ha stabilito una pena diversa da quella ordinaria del reato, al fine di valutare se proporre o meno impugnazione; a tal fine il PM d'udienza si coordinerà con il PM titolare. Gli esiti dei processi per reati di competenza di Corte d'Assise e di Collegio, nonché di Giudice monocratico (questi ultimi in caso di processi rilevanti avuto riguardo al tipo di reato, agli interessi lesi e all'attenzione mediatica) conclusi con sentenze di assoluzione o di non doversi procedere o con modifica del titolo di reato o di esclusione di aggravanti ad effetto

speciale saranno anche portati a conoscenza del Procuratore della Repubblica dal PM d'udienza.

Si raccomanda altresì la corretta compilazione dello statino di udienza, da farsi sia nelle udienze preliminari che in quelle monocratiche e collegiali, riportando la richiesta del Pm e la decisione.

Si ricorda che vanno segnalate anche al Procuratore le sentenze più importanti emesse nel corso delle udienze cui hanno partecipato i magistrati dell'Ufficio e in particolare quelle che, essendo difformi dalle richieste dell'Ufficio, potrebbero essere oggetto di impugnazione.

I V.P.O delegati, all'esito di ciascuna udienza, avranno cura di relazionare al magistrato titolare delle indagini lo sviluppo di ciascun procedimento, affinché sia possibile decidere con tempestività se proporre o meno impugnazione.

Si richiama l'attenzione, infine, sulle intese che debbono essere raggiunte con l'ufficio di Procura Generale ai sensi dell'articolo 166 bis disp att cpp in materia di coordinamento per la proposizione delle impugnazioni a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n° 11 sulla riforma in materia d'impugnazione penale. In caso di richiesta del Procuratore Generale ai sensi dell'art.166 bis cpp, il magistrato titolare informerà il Procuratore se vi sia o meno intenzione di impugnare una sentenza. La comunicazione di avvenuta impugnazione sarà effettuata dal magistrato interessato, anche via mail, al Procuratore.

A protocollo e come Ordine di Servizio

Rovigo, 15/2/2024

Il Procuratore della Repubblica

Manuela Fasolato

